



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL PRESIDENTE



Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Uscita del 03/03/2017

nr. 0001551

Classifica i.C.4.Facc. 59/2012

01-00-00



Consiglio regionale della Sardegna

- > On. Gianfranco Ganau  
Presidente
- > On. Michele Cossa  
On. Attilio Dedoni  
On. Luigi Crisponi  
- Gruppo Riformatori Sardi-Liberal Democratici

e p.c. > Presidenza

**Oggetto: Interrogazione n.825/A sulla procedura per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna. Risposta.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.480 del 27 febbraio 2017 inviata dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru



S.A.  
/n

Regione Autonoma della Sardegna  
Ufficio di Gabinetto della Presidenza  
Prot. Entrate del 28/02/2017  
nr. 0001436  
Classifica 1.6.4.Facc. 59 - 2012  
01-00-00



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POC

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANZIAS E URBANISTICA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

L'Assessore

Prot. n. 480/993

Cagliari, 27.02.2017

6059/16  
5802/16

- > Al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
- > All' Ufficio di Gabinetto della Presidenza

**Oggetto. Interrogazione n. 825/A (Cossa, Dedoni, Crisponi) con richiesta di risposta scritta, sulla procedura per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna.**

In riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue:

Con determinazione prot. n. 4513, Rep. 190 del 4 febbraio 2016, è stata indetta una procedura aperta informatizzata suddivisa in tre lotti, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata, portierato e altri servizi per tutte le Amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna.

Inoltre, in ossequio alla Risoluzione n. 12 del 15 luglio 2015 del Consiglio regionale della Sardegna, lettera d), il bando di gara ha previsto una specifica clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali che impegna l'impresa aggiudicataria ad assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, compatibilmente con le mutate condizioni del nuovo appalto.

In relazione a tale tutela, si evidenzia che nel disciplinare di gara si prescrive che *"è volontà della Centrale regionale tutelare e salvaguardare i livelli occupazionali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale. A tal fine, in conformità a quanto disposto dall'articolo 69 del D.Lgs.163/2006, in merito alle procedure di cambio d'appalto, si*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO REGIONALE DEI SERVIZI LOCALI, FINANZAS E URBANISTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E GIURISPRUDENZA

*applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. In particolare il fornitore dovrà attenersi alle seguenti disposizioni:*

- *per le GPG impiegate nell'appalto, si applicano le disposizioni contenute nel CCNL per dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza privata e servizi fiduciari;*
- *per i prestatori diversi dalle GPG impiegati nel servizio, le parti dovranno applicare le procedure per il cambio d'appalto previste nei relativi contratti collettivi.*

*"Con la partecipazione alla presente procedura, l'impresa aggiudicataria, quindi, si impegna ad assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, compatibilmente con le mutate condizioni derivanti dall'espletamento del presente appalto, del contesto sociale e di mercato in cui si inseriscono, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante".*

Pertanto, con la partecipazione alla procedura in argomento, l'impresa aggiudicataria si impegna al rispetto di quanto previsto all'art. 12 – "Clausola Sociale" dell'Allegato 5 – Schema di Convenzione al Disciplinare di gara.

La stazione appaltante si è attenuta altresì a quanto prescritto dalle linee guida dell'ANAC per l'affidamento del servizio di vigilanza privata, determinazione n. 9 del 22 luglio 2015, nel punto relativo alle modalità di attuazione del c.d. "cambio appalto" riassorbimento del personale/clausola sociale che fanno espressamente richiamo al servizio di vigilanza privata e al CCNL di categoria.

Con la partecipazione alla procedura di gara, si richiede pertanto un impegno preciso all'impresa aggiudicataria di assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, compatibilmente con le mutate condizioni derivanti dall'espletamento dell'appalto, del contesto sociale e di mercato in cui si inseriscono, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

I lavoratori che non dovessero trovare spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante dovrebbero essere destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.

Ben si comprende pertanto come sia stato effettuato ogni sforzo da parte di questa Amministrazione per tutelare e salvaguardare i livelli occupazionali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale.



REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANZAS E URBANISTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

La stazione appaltante, pur avendo tenuto in considerazione la risoluzione del Consiglio nella parte in cui prevede la salvaguardia dei livelli occupazionali, tuttavia non può fare a meno di discostarsene relativamente alla salvaguardia dei livelli retributivi. Si precisa infatti che tale prescrizione consigliare risulta essere *contra legem* nella parte in cui prevede il mantenimento dei su citati livelli retributivi.

Si precisa a tal proposito che, relativamente alla c.d. clausola sociale, il legislatore ha statuito come la stessa debba essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libera iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti, essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà di impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 della Costituzione, che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto d'appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente. Quindi l'obbligo di riassorbire i lavoratori già impiegati dall'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'appaltatore subentrante.

La stazione appaltante è pertanto tenuta ad adeguare la documentazione di gara alla normativa nazionale e comunitaria che si discosta da quanto previsto dalla risoluzione n. 12 del 15 luglio 2015, nella parte in cui dispone di conseguire non solo la salvaguardia dei livelli occupazionali ma altresì quella dei livelli retributivi.

Alle luce di quanto esposto si ritiene che la Centrale regionale di Committenza abbia operato in modo corretto sia da un punto di vista normativo che etico, avendo rilevato la questione e assegnato un adeguato rispetto delle clausole di salvaguardia del personale nella documentazione di gara.

L'Assessore

Cristiano Erriu